

Ho esaminato, con la dovuta attenzione, le proposte di legge, e mi è parso di cogliere una lacuna che mi auguro Vorrete colmare dopo quanto esporrò.

La Cassa Nazionale Assistenza e Previdenza per Allenatori e Guidatori Trotto e Allenatori Fantini Galoppo fu fondata il 3/06/1968 e registrata a Milano atti pubblici in data 06/06/1968 n. 10514 serie E, con lo scopo di **assistere i professionisti ippici durante e al termine della propria attività.**

L'**esigenza** ha tratto, e **trae origine**, dalle seguenti motivazioni:

- a) da eventuali **incidenti dovuti alla pericolosità della professione;**
- b) dalla **natura usurante della professione** svolta sia **sotto il profilo fisico** (età considerata 40 anni fantino ostacoli, 50 fantino piano e 60 guidatore trotto) che **sotto il profilo lavorativo**, in quanto, preclude e/o limita la possibilità di usufruire di ferie, festività e giorni di riposo, il tutto per il benessere del cavallo che, in quanto atleta, necessita costantemente di cure e attenzioni, con un impegno giornaliero che oscilla tra le 10 e le 15 ore giornaliere;
- c) dalle **precarie condizioni economiche** in cui versavano, e versano tutt'ora la quasi totalità dei professionisti **al termine della loro carriera** professionale;
- d) dal ritardo con cui lo Stato ha legiferato sulla previdenza per i lavoratori autonomi avvenuta nel 1996.

I principali scopo istituzionali della Cassa sono di carattere assistenziale, al fine di salvaguardare i colleghi colpiti da gravi patologie e/o menomazioni fisiche; nonché, di utilità sociale quale ammortizzatore per accompagnarli sino al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge per beneficiare dell'assistenza sociale.

Le fonti di finanziamento della Cassa sono costituite dalla contribuzione degli iscritti e da una quota indiretta (maggioritaria), dal comparto ippico e nello specifico:

1. quota parte delle multe comminate dagli organi disciplinari a carico dei professionisti;
2. contributo annuale disposto dall'Ente competente prelevato dai fondi destinati alle categorie ippiche

La legittimità dell'erogazione del contributo è stata più volte ribadita in diverse sedi, tra cui:

1. Nota dell'ex **MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE** n.121781 del 26/6/1981 che ratifica la delibera UNIRE n. 35 punto 4b che recita testualmente: *“riesaminare, ogni triennio, l'adeguamento della contribuzione dell'Unire, in relazione agli indici di svalutazione dei valori monetari nonché alle effettive rigorose esigenze della Cassa”*.
2. Parere favorevole espresso con nota n. 81303 del 03/06/1997 dall'ex **MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE** in merito alla legittimità della contribuzione.
3. Documento n. 1500/93 della 2° Sezione del **CONSIGLIO DI STATO** del 19/11/1997 che esprime parere favorevole, sottolineando che: *“La contribuzione non avrebbe potuto giammai essere aumentata in misura percentuale inferiore a quella dei tassi di svalutazione, intervenuta e/o programmata; nei limiti e con le modalità stabilite dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste”*.
4. Il disposto del **DPR 08/04/1998** - N. 169 capo 1° art. 12 lettera c) - *riportare tra i fini istituzionali di ex UNIRE, ex ASSI (soppressa ex art.23 quater d.l. 95/12 convertito in l. 135/12 a decorrere dal 15/08/12) cui è subentrato il Ministero delle Politiche Agricole: “Promuovere iniziative assistenziali e previdenziali in favore dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli artieri”*.
5. Il **d.l. 29 ottobre 1999 n. 449**, *“riordino dell'unione nazionale per l'incremento delle razze equine (unire), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;*
6. **Statuto dell'Unire**, approvato con Decreto Ministeriale del 2 luglio 2004 e successive modifiche.

Negli ultimi due anni, la competenza di tutto il comparto ippico, compreso la materia di cui stiamo discutendo, è stata trasmessa da **UNIRE** ad **ASSI** con la legge 15 luglio 2011 n. 111; e da **ASSI** al

MIPAAF con D.L. 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l'altro, la soppressione dell'agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3 comma 9) e con la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95.

Pertanto, dal 2013 **i contributi assistenziali da erogare alla Cassa sono di competenza del MIPAAF** come ben descritto nel **decreto del 31 gennaio 2013**, emesso di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, che indica nel **capitolo di bilancio 2290** l'importo di €. 3.000.000 da destinare ai fondi di assistenza.

Attualmente, la Cassa conta 420 iscritti e assiste 267 persone, tra cui 1 ultra centenaria, 16 ultra novantenni, 103 ultra ottantenni, 2 diversamente abili, 2 invalidi al 100% e due al 67%, con un sussidio medio lordo, di circa 500 euro per gli assistiti e 300 euro per i superstiti che nel corso del 2012, a causa della cecità di politici e burocrati, hanno subito una riduzione provvisoria del 18% portandoli rispettivamente a 410 e 246 euro, con la mensilità di Dicembre 2012 non ancora erogata a causa di gravi inadempienze di ex Assi che ha destinato ad altro uso somme già introitate ma di pertinenza della Cassa.

I comportamenti deprecabili dei vertici degli ex Enti ed ora del MIPAAF si sono configurati nei seguenti atti:

1. Mancato rispetto del parere del **Consiglio di Stato** n. 1500/93 che ha reso impossibile adeguare il coefficiente di calcolo dei sussidi dal 2004 al 2011 al tasso di svalutazione intervenuta e/o programmata, causando un danno economico agli assistiti di circa 1 milione di euro;
2. Mancata integrazione dovuta alle effettive e rigorose esigenze della Cassa per il periodo 2005/2012 nel rispetto del disposto della nota n 121781 **ex MAF** e quantificabile in €. 1.100.000 circa.
3. Mancata corresponsione del corretto contributo annuale base che ha causato un danno valutabile al 31/12/2012 di €. 2.010.762,43 come riconosciuto dal **Tribunale di Roma** in data 08/02/2013 - 2° sezione civile - che ha emesso provvedimento esecutivo (esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c.; assegnazione termini ex art.183 c. 6 già scaduta il 25/6/2013) in favore della Cassa contro ex UNIRE ex ASSI ora MIPAAF per crediti vantati a tutto il 31/12/2009 pari a €. 1.592.418,02, rinviando alla prossima udienza la definizione dell'ammontare del credito, comprensivo di interessi, a tutto il 31/12/2012
4. Mancato riversamento della quota multe (80% del comminato), non ottemperando così al disposto sancito da diverse delibere UNIRE, che ha causato un mancato introito alla Cassa di circa € 300.000.
5. Mancata nomina del Presidente del Collegio dei Sindaci quale garante del rispetto dello Statuto e controllore sulla destinazione dei contributi.

Al fine di evitare che la situazione precipitasse, in qualità di Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, ho provveduto a:

1. in data 27/08/2012 richiedere al MIPAAF rassicurazioni e pagamento del dovuto;
2. da settembre a novembre 2012 sollecitare ripetutamente ex ASSI e contemporaneamente l'On.le Ministro, il Capo di Gabinetto e il Dott. Stefano Vaccari;
3. in data 22/11/2012 comunicare al MIPAAF l'entità del fabbisogno per l'anno 2013 stimato in via preventiva in €. 1.750.000; (coefficiente di calcolo 183)
4. in data 25/1/2013, incontrare, presso il MIPAAF, il Dott. S. Vaccari;
5. in data 14/03/2013 ribadire:
 - a. la mancata comunicazione dell'entità del contributo 2013 nel rispetto del termine prefissato dal medesimo dott. S. Vaccari (28/02/2013)
 - b. entità del contributo 2013 calcolato in base alle effettive e rigorose esigenze della Cassa

Solo in data 06/05/2013 (Prot. 8295) il Dott. S. Vaccari decretava l'entità del contributo 2013 (seppur nominato ufficialmente l'11/3/2013 e informato sui fatti fino dal 12/9/2012), prendendo però a riferimento lo

stanziamento del bilancio consuntivo 2012 di ex ASSI già valutato errato dal Tribunale di Roma in data 8/2/2013.

In data 5 giugno 2013 la Responsabile dell'Ufficio Centrale del Bilancio respingeva il decreto a firma Dott. Vaccari con osservazioni contabilmente irreali, arrivando a invertire i Debiti con i Crediti.

Il 10 giugno 2013, su indicazioni del Dott. Vaccari, inviavo le mie osservazioni sul documento UCB, ma ad oggi, mi sono state fornite solo notizie contraddittorie in merito alla risoluzione del problema.

La Cassa non ha ricevuto neppure un euro e di riflesso è impossibilitata ad assistere i suoi "vecchi" che non percepiscono i sussidi dal 31/12/2012 e gli iscritti che si trovano in gravissimo stato di bisogno.

Ill.mi Onorevoli, dopo quanto esposto Vi invito caldamente a implementare i disegni di legge, al fine di scongiurare una ulteriore odissea, con un articolo che ribadisca quanto già previsto, ed ampiamente esposto, limitando al minimo la discrezionalità, e più precisamente confermando:

1. il dispositivo contenuto nella delibera 35 ex Unire ratificata da ex MAF con nota N. 121781 del 26/06/1981 che determina l'entità della contribuzione in base alle effettive e rigorose esigenze della Cassa:
2. il parere del Consiglio di Stato in merito ad aumenti in base ai tassi di svalutazione da calcolarsi sul coefficiente di calcolo in vigore già nel 2004 e pari a 183 e che se correttamente rivisto sarebbe pari a 219.53 (più 20%) quindi con integrazione presunta di 350.000 e. circa.
3. La nomina del Presidente del Collegio dei Sindaci:

Per Vostra opportuna conoscenza segnalo che i fondatori della Cassa hanno precorso i tempi visto che lo Stato Italiano ha successivamente, con la L. n. 335 del 8/8/1995 (legge Bacchelli) per gli Artisti, e con la L.n. 86 del 15/4/2003 (legge Onesti) per gli sportivi, deliberato finanziamenti e/o vitalizi riservati ad ex Artisti e Sportivi che versano in condizioni disagiate.

Spero che il problema possa essere risolto sia per la sopravvivenza degli assistiti dalla Cassa sia per la dignità dello stesso comparto ippico.

Un settore che non difende e protegge il proprio passato, dimenticandosi dei suoi protagonisti, non è degno di avere un futuro.

Grazie per la cortese attenzione.

Il Presidente
Giovanni Mauri

Milano, 24 Luglio 2013